

## SUNTO DEL RICORSO

### IN ESECUZIONE DEL PARERE INTERLOCUTORIO DEL CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE PRIMA - PUBBLICATO IL 26/07/2019 CON RIGUARDO AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1199/2019 PROMOSSO DA GUIZZO ANNA CONTRO IL MINISTERO DELL'INTERNO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato al Ministero dell'Interno e ad alcuni controinteressati, la signora GUIZZO ANNA, C.F.:GZZNNA92T57Z154M=, nata il 17/12/1992 a Slanzy (Federazione Russa) (EE), cittadina italiana, residente a Susegana (TV), in località Ponte della Priula, via Boscariol n. 9, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ammissione della ricorrente con riserva *sub judice* alle prove fisiche, psichiche e attitudinali programmate e in fase di svolgimento, dei seguenti atti:

- *il provvedimento N. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019 e pubblicato in data 15/03/2019, unitamente alle Tabelle A), B) e C) assunto dal Ministero dell'Interno nella personale del Capo della Polizia, che disponeva l'inclusione della signora Guizzo nella Tabella C) ovvero nell'elenco dei candidati non certamente esclusi dalla procedura di assunzione rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'art. 4;*
- *nonché il provvedimento N. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019 pubblicato nella G.U.R.I. del 23/04/2019 n. 32 e i relativi Allegato n. 1 e Allegato n. 2, assunto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, che disponeva l'esclusione definitiva della ricorrente Guizzo Anna dai convocati agli*

- accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale e dunque dalla prosecuzione della procedura di assunzione ad allievo agente della Polizia di Stato, nonché del provvedimento **N. 333-B/12D.3.19/ del 06/06/2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 45 del 07/06/2019 e i relativi Allegati 1, Allegato 2 e Allegato 3**, emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, che disponeva la convocazione, mediante ulteriore scorrimento della graduatoria concorsuale formatasi dopo la prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di coloro che hanno riportato un voto compreso tra 8.750 – 8.250 decimi, e dunque inferiore a quello della ricorrente, dei candidati muniti dei requisiti di età e del titolo di studio prescritti dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 24/04/1982 n. 335 e sue successive modifiche;*
- *nonché, anche previa declaratoria di illegittimità costituzione rispetto agli artt. 3, 51 e 97 della Cost., del **decreto-legge n. 135/2018 del 14/12/2018, convertito in Legge n. 12/2019 dell'11/02/2019**, entrato in vigore il giorno successivo 12/02/2018, il quale all'art. 11, comma 2-bis, autorizzava l'assunzione di ulteriori 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017, limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel*

*testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale.*

- *e ove occorra, del D.M. del 13/07/2018 n. 103 recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. del 07/09/2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;*
- *e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, se ed in quanto lesivo dei diritti e/o degli interessi legittimi della ricorrente.”*

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha argomentato in ricorso che:

- Il **26 maggio 2017** veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 40 un decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017 che bandiva un **concorso per l'assunzione di n. 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato** di cui 893 posti erano riservati ai civili.

Il presente bando enumerava all'art. 4 fra i requisiti di partecipazione al concorso “il non aver compiuto 30 anni di età” e l'essere in possesso quanto meno della “licenza media”.

La signora Guizzo, all'epoca ventiquattrenne geometra diplomata, decideva di presentare domanda ( n. 585222 ) e partecipava in data 29/08/2017 alla prova scritta indetta dal bando.

- Con **D.lgs. n. 95 del 29 maggio 2017** pubblicato nella **G.U.R.I. n. 30 del**

**22/06/2017 e vigente dal 07/07/2017**, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia” venivano apportate delle modifiche ai D.P.R. n. 335 e 337 del 24/04/1982 nonché al D.L. n. 334 del 05/10/2000, concernenti gli ordinamenti del personale dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato. Tali modifiche consistevano in particolare, con riguardo all’art. 6 del D.P.R. 335/1982, nell’introduzione di **un limite d’età pari a 26 anni** in luogo dei 30 fino a quel momento previsti e nel **titolo di studio di scuola media superiore** al posto della licenza media.

- Con decreto **N. 333-A/9802.A2** del 23/10/2017 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, gli originari 893 posti dell’anzidetto concorso al quale la signora Guizzo aveva partecipato venivano incrementati di 289 posti, per un totale di 1.182.

Il **27 ottobre 2017** il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con decreto N. 333-B/12D.2.17/16263 del Direttore Centrale per le Risorse Umane approvava la graduatoria della prova scritta d’esame del concorso pubblico a 893 posti di allievo agente della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani, che sarebbe stato pubblicato sul sito istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), all’esito della quale **la signora Guizzo si posizionava al posto n. 4953 della graduatoria di merito con un punteggio di 9,375** venendo inclusa quindi tra gli “idonei non vincitori”. Il risultato conseguito non era infatti sufficiente a farle proseguire la selezione concorsuale dal momento che i candidati selezionati dovevano aver conseguito un punteggio compreso tra 10 e 9,875.

- Con **decreto n. 333-A/9802.A2 del 29 ottobre 2018** pubblicato sulla G.U., 4° serie speciale, “Concorsi ed esami” in data 09 novembre 2018 il Capo della

Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza disponeva un primo scorrimento della graduatoria della prova scritta già approvata degli idonei non vincitori appartenenti alla fascia di voto 9,625, i quali completavano le prove e venivano avviati alla frequenza del 204° corso di formazione nella Polizia di Stato. Va sottolineato che **tale scorrimento della graduatoria avveniva senza dare applicazione ai nuovi requisiti di ammissione nel frattempo introdotti con riguardo alle forze della Polizia di Stato** dal D.M. n. 103 del 13/07/2018.

Il Ministero dell'Interno preannunciava peraltro che, ove si fosse trovata la copertura finanziaria da parte del M.E.F., si sarebbe proceduto ad un'ulteriore scorrimento della graduatoria relativamente ai soggetti inclusi nella fascia di voto da 9,50 fino a 9,325 compresa.

- E' evidente che, alla luce di quanto sopra descritto e avvenuto con riguardo allo scorrimento della graduatoria di cui anch'essa faceva parte, la signora Guizzo Anna si creava una legittima aspettativa di essere ammessa alla prosecuzione delle prove d'esame per effetto del preannunciato ulteriore scorrimento della graduatoria in caso di sufficiente copertura economica.
- Ed in effetti, con **decreto-legge n. 135/2018**, successivamente convertito in **legge n. 12/2019** e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 36 del 12/02/2019, si autorizzava l'**assunzione degli allievi agenti di Polizia di Stato nel limite massimo di 1.851** unità mediante ulteriore scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato riferito.
- Il predetto decreto-legge veniva poi convertito in **Legge n. 12/2019** ed entrava in vigore dal 12/02/2019.

- Nel **marzo 2019** veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV<sup>^</sup> Serie Speciale n. 21 **decreto N. 333-B/12D.3.19/5429** del 13/03/2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza che sanciva l'avvio del procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato scelti tra i soggetti con votazione compresa nella fascia di voto 9,50 – 8,875 decimi. Il provvedimento recava **3 tabelle**: nella **Tabella A** erano indicati gli ammessi alle prove perché in possesso dei nuovi requisiti attinenti l'età e il titolo di studio; nella **Tabella B** venivano indicati gli esclusi dal procedimento di assunzione, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare; nella **Tabella C** venivano indicati i soggetti che non potevano considerarsi con certezza esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria nei loro confronti un'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti l'età e il titolo di studio, nonché eventuale attestato di bilinguismo.

- La signora Guizzo veniva inserita nella Tabella C e dunque, come previsto dal decreto, provvedeva ad inoltrare mediante PEC la documentazione atta a verificare la sua rispondenza rispetto ai requisiti relativi all'età e al titolo di studio per procedere nella selezione concorsuale.

- Tuttavia al termine delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto N. 333-b/12d.3.19/5429 del 13/03/2019 con **decreto N. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19/04/2019** la signora Guizzo si vedeva esclusa dalla prosecuzione della procedura di assunzione in quanto non figurante all'interno di nessuna delle due tabelle, pubblicate in Allegato 1 e Allegato 2 unitamente al predetto decreto, nelle quali erano ricompresi coloro che venivano ammessi agli

accertamenti dell'efficienza fisica, dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

**A questo punto la signora Guizzo Anna comprendeva di non essere stata ammessa alla prosecuzione delle prove fisiche, psichiche e attitudinali, ancora attualmente in corso.**

• Va detto peraltro che nel mese di giugno veniva emesso un nuovo provvedimento il N. **333-B/12D.3.19 del 06/06/2019** che autorizzava un ulteriore scorrimento della graduatoria concorsuale formatasi dopo la prova scritta questa volta fino ad arrivare a coloro che avevano riportato un voto compreso tra 8,750 e 8,250 decimi. Gli **allegati 1 e 2** del presente decreto recavano i numeri delle domande dei candidati ammessi alle prove fisiche, psichiche ed attitudinali e di coloro che non potevano considerarsi certamente esclusi dalla prosecuzione delle prove rendendosi necessari ulteriori accertamenti in merito all'età e al titolo di studio.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso in via fattuale, la signora Guizzo Anna procedeva all'impugnazione dei provvedimenti sopra indicati in quanto illegittimi per i seguenti motivi.

1. **Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione – Violazione dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - Violazione degli artt. 2, § 1, § 2 e § 4, e art. 6 § 1 della Direttiva n. 2000/78/CE recepita dal nostro ordinamento con D.lgs n. 216/2003 – Violazione art. 3, comma 6 della Legge n. 127/1997 – Violazione degli artt. 4 e 12 del bando di concorso**

La descrizione fattuale dello svolgimento dei fatti evidenzia come si sia verificata nella fattispecie una grave violazione dei principi cardine del nostro

ordinamento e di quello dell'Unione Europea oltre che di norme di diritto interno e comunitario.

Andiamo quindi ad analizzare la normativa di riferimento.

La nostra Costituzione prevede in primo luogo all'**art. 3 Cost.** che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione. Gli unici trattamenti differenziati ammessi sono quelli che servono ad evitare penalizzazioni a certe categorie di cittadini. Ci possono essere quindi trattamenti differenziati solo quando sarebbe la loro non applicazione a determinare delle discriminazioni.

In ambito lavorativo questo principio ha il suo naturale completamento nell'**art. 51 Cost.** il quale sancisce il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai posti pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e nell'**art. 97 Cost.** che prevede che l'attività della pubblica amministrazione debba essere improntata al buon andamento e all'imparzialità.

In ambito europeo è la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** a vietare all'**art. 21** “... *qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*”.

Nel rispetto di questa linea di principio tracciata dall'art. 21 sopra citato, la **Direttiva Europea 2000/78/CE**, recepita dal nostro ordinamento con **D.lgs n. 216/2003**, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si prefigge come scopo, enunciato all'art. 1, quello del contrasto alle discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni personali,

gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. E' bene precisare che per discriminazione diretta deve intendersi quella che si configura quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'art. 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.

Con specifico riferimento all'età, fermo restando il divieto di introdurre o mantenere forme di discriminazione in materia di occupazione, la predetta direttiva consente agli Stati Membri di mantenere o introdurre delle disparità di trattamento **purché esse non diano luogo a discriminazione e siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate nell'ambito del diritto nazionale da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.**

Ecco dunque che, in tale contesto, l'art. 3 del D.lgs 216/2006 di recepimento della direttiva stabilisce al 3° comma che: *“non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali e all'handicap, all'età, .... ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare”*. Vengono inoltre fatte salve le disposizioni che prevedono *accertamenti di idoneità al lavoro* vista la necessità di garantire l'idoneità ad uno specifico lavoro.

Ancora prima del recepimento di questa direttiva in ogni caso, la **Legge n. 127/1997** (= Legge Bassanini) aveva **abolito i limiti di età** per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione, così come i titoli preferenziali relativi

all'età (Cfr. art. 3 comma 6 e 7 Legge n. 127/1997).

\*\*\*

In questo quadro normativo, in cui pertanto emerge chiaramente come l'imposizione di un limite massimo di età non possa diventare un elemento discriminatorio ma debba essere giustificato dal perseguimento di una finalità legittima, si inseriscono i provvedimenti che costituiscono oggetto della presente impugnativa.

La problematica sorta con riguardo al caso di specie trae origine in primo luogo dall'emanazione del D.M. del 13/07/2018 n. 103 pubblicato nella G.U.R.I. del 07/09/2018 n. 208 che all'art. 1 stabilisce: *“1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato **è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.**”*

Letta la disposizione, viene spontaneo chiedersi se l'imposizione di questo limite d'età per la partecipazione ai concorsi pubblici per allievi agenti di polizia, sostitutivo di quello fissato originariamente ai 30 anni, risponda a una finalità legittima.

Certamente aprire la partecipazione al concorso per diventare allievo agente di Polizia a chi ha un'età inferiore ai 26 anni sembrerebbe garantire in astratto all'Amministrazione che il personale assunto sia più efficiente dal lato fisico.

E' pur vero tuttavia che la sola età non è di per sé garanzia di questo risultato. Tanto è vero che se così fosse si potrebbe prescindere dal valutare attraverso delle specifiche prove fisiche la prestanza dei candidati, come invece avviene.

Ne consegue quindi che in concreto il predetto limite d'età diviene strumento non appropriato e non necessario a garantire l'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie di un allievo agente di Polizia essendo tale finalità assicurata

dalla previsione di specifiche prove fisiche, psichiche e attitudinali.

Ne consegue che il suddetto decreto vada considerato contrario ai principi delineati dalla normativa europea e nazionale in argomento e come tale sia da ritenere illegittimo.

Dobbiamo però constatare che, sebbene già di per sé il predetto decreto avesse introdotto un elemento limitativo illegittimo da valere in ogni caso per il futuro, ben peggiore è stato l'effetto prodotto da decreto-legge n. 135/2018 del 14/12/2018, successivamente convertito in legge n. 12/2019 dell'11/02/2019 ed entrato in vigore il giorno successivo, con cui il Governo decise di autorizzare l'assunzione di ulteriori 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. Il decreto da ultimo citato infatti limitò l'effetto dello scorrimento ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, **purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.**

Sulla base di questo provvedimento si è giunti in buona sostanza ad incidere

negativamente sui diritti acquisiti dagli idonei non vincitori di una graduatoria formatasi in virtù di condizioni di ammissione diverse da quelle poi entrate in vigore, attribuendo di fatto un effetto retroattivo al D.M. 13/07/2018 n. 103, in realtà non voluto e non previsto nemmeno dal suddetto decreto.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 12/2019 il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con decreto N. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019 avviava quindi la procedura di scorrimento della graduatoria degli idonei della prova scritta. La ricorrente, Guizzo Anna, veniva inizialmente inserita nella Tabella C di cui al predetto provvedimento, tra i candidati che non potevano considerarsi con certezza esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria nei loro confronti un'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti l'età e il titolo di studio, nonché eventuale attestato di bilinguismo, come statuito dal decreto-legge n. 135/2018 convertito in legge n. 12/2019, nonché ulteriori ragioni preferenziali come l'aver prestato servizio militare.

All'esito delle suddette verifiche la signora Guizzo veniva definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale con decreto N. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pubblicato nella G.U.R.I. del 23/04/2019 n. 32 non figurando il numero della sua domanda tra quelle di cui agli Allegati 1 e 2 in cui erano presenti i candidati ammessi alle successive prove concorsuali.

Appare evidente che la signora Guizzo Anna abbia visto necessariamente frustrato il suo diritto a completare le prove concorsuali per effetto dell'emanazione di provvedimenti – quelli impugnati - assolutamente illegittimi

per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, della Direttiva n. 2000/78/CE recepita dal D.lgs n. 216/2003, dell'art. 3, comma 6 della Legge n. 127/1997 nonché dei principi cardine vigenti nella Pubblica Amministrazione, quali il principio della trasparenza, della correttezza, del buon andamento, della parità di trattamento e del legittimo affidamento.

In primo luogo, come già evidenziato, con i suoi provvedimenti l'Amministrazione è giunta ad agire retroattivamente su posizioni già consolidate in capo agli aventi diritto (=idonei non vincitori in graduatoria), ledendo quindi il legittimo affidamento dei medesimi, e in particolare dell'odierna ricorrente, Guizzo Anna, a vedersi ammettere alle prove successive mediante scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine di merito risultante dalla medesima. La stessa Corte di Giustizia ha in proposito affermato che il principio del legittimo affidamento osta a che una modifica della normativa nazionale privi un soggetto passivo, con effetto retroattivo, del diritto, di cui questi godeva prima di detta modifica....”.

In secondo luogo, appare evidente che la possibilità, circoscritta ai concorsi pubblici indetti per coprire posizioni nelle forze dell'ordine, di introdurre dei limiti d'età per la partecipazione al concorso non poteva spingersi oltre il momento della partecipazione al concorso, perché questo avrebbe implicato l'introduzione di **criteri non concorsuali di selezione** peraltro **divergenti da quelli enunciati nel bando di partecipazione.** Il bando di riferimento infatti all'art. 11 e 12 prevedeva che i candidati che superassero la prova scritta andassero convocati alla prova di efficienza fisica, tenendo conto dell'ordine della relativa graduatoria, in un numero sufficiente a garantire la copertura dei

posti messi a concorso. Qualora il numero dei candidati, dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti, si fosse inoltre rivelata insufficiente a coprire il totale dei posti banditi per ciascuno dei suddetti tre concorsi, l'Amministrazione avrebbe dovuto convocare alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori quote di candidati idonei all'esito della prova scritta, **rispettando l'ordine delle relative graduatorie**. In altre parole si sarebbe attinto eventualmente alla graduatoria degli idonei non vincitori anche in ipotesi di scorrimento, secondo criteri di merito legati al voto conseguito, come in effetti è avvenuto per quei candidati risultati idonei non vincitori ammessi alle prove fisiche e psico-attitudinali nel ottobre/novembre del 2018.

I successivi scorrimenti invece, quello di marzo/aprile e quello di giugno 2019, hanno determinato delle discriminazioni inaccettabili tra candidati idonei inseriti nella medesima graduatoria, **favorendo il prevalere di soggetti con punteggio inferiore a scapito di coloro che, pur più meritevoli, non rispondevano ai nuovi requisiti di età**.

In altre parole **l'età è stata assunta a nuovo criterio di selezione in luogo del merito divenendo elemento discriminatorio che, in quanto tale, è da ritenersi certamente illegittimo**.

Né l'Amministrazione potrà addurre a sua discolpa il fatto che il Decreto D'Alia approvato con legge n. 125/2013 all'art. 4 comma III imponga di far prevalere lo scorrimento delle graduatorie vigenti per la copertura dei posti vacanti anziché indire un nuovo concorso in quanto tale normativa non si applica ai concorsi pubblici per le forze armate e di polizia.

L'Amministrazione avrebbe quindi potuto e dovuto bandire un nuovo

concorso laddove preferisse garantirsi del personale rispondente ai requisiti introdotti con il D.M. n. 103/2018 anziché effettuare un ulteriore scorrimento della graduatoria formatasi dopo la prova scritta effettuando a quel punto una selezione basata su requisiti non richiesti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, e dando luogo di fatto a una nuova procedura selettiva a carattere non concorsuale, seguendo un iter procedimentale differente rispetto a quello previsto dal bando di concorso.

Nel momento in cui l'Amministrazione ha preferito attingere alla graduatoria già formata in virtù di precisi criteri di merito non poteva ignorarli e imporre un nuovo criterio di selezione.

Questo modo di agire risulta infatti contrario a tutti i principi che sovrintendono all'agire dell'amministrazione, quello del buon andamento, dell'imparzialità, e soprattutto del legittimo affidamento.

Il principio del legittimo affidamento in particolare si pone a tutela di chi confida in una certa situazione giuridica definita sulla base di una determinata realtà giuridica.

Oggi si può tranquillamente affermare che il privato può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento anche nei confronti dell'azione amministrativa. Al cittadino quindi deve essere garantita la possibilità di porre la sua fiducia nel perdurare di un determinato assetto giuridico vantaggioso prodotto dalla P.A..

Tale assetto è stato recepito da una sentenza del TAR Lazio ( Tar Lazio, Roma, sez. I, 16/05/2012 n. 4455 ) che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel

rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

Ora è fuor di dubbio che lo scorrimento effettuato sulla base del decreto legge n. 135/2018 convertito in legge n. 12/2019 abbia determinato una inaccettabile disparità di trattamento tra i partecipanti al medesimo concorso che si sono visti esclusi e scalzati da altri partecipanti solo in virtù dell'età e/o di un differente titolo di studio.

Ora se certamente il titolo di studio può essere un elemento che può trovare legittimazione in quanto legato alla preparazione e all'acquisizione di competenze maggiori, e dunque in qualche modo legato al merito, non altrettanto può certamente dirsi in relazione all'età.

Il superamento dell'esame prevedeva infatti il superamento di prove fisiche che certamente erano in grado di servire da elemento di valutazione della idoneità fisica dell'esaminando a prescindere dall'età, cioè in modo più rispondente alle esigenze dell'amministrazione all'assunzione di personale efficiente fisicamente e in grado di assolvere alle mansioni che competono alle forze dell'ordine. Non è detto infatti che una persona di età superiore ad un'altra sia meno efficiente fisicamente, trattandosi di una qualità legata in buona parte all'allenamento e a doti innate che possono esistere anche in un soggetto "più anziano" ovvero un trentenne e non magari in un ventenne.

In altre parole l'amministrazione è giunta a far proseguire le prove concorsuali

solo ad alcuni candidati idonei alla prova scritta, ignorando l'ordine di merito risultante dalla stessa, in aperta violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di trasparenza, correttezza, buon andamento, parità di trattamento e legittimo affidamento, e come prevedeva espressamente anche il bando di concorso agli art. 11 e 12, in cui si diceva che i candidati che avessero superato la prove scritta sarebbero stati inseriti nella graduatoria finale della procedura, redatta esclusivamente sulla scorta del punteggio utile riportato alla prova scritta d'esame.

L'agire della Amministrazione si è quindi palesemente discostato dalle finalità e dai principi che lo regolano, dando luogo a violazione di legge e allo sviamento di potere, oltre che ad un'ingiustizia manifesta che sono figure sintomatiche dell'eccesso di potere che viciano alla radice i provvedimenti impugnati e ne giustificano l'annullamento.

\*\*\*

La ricorrente Guizzo Anna proponeva inoltre **istanza di sospensiva e cautelare ex art. 55 c.p.a.** argomentando quanto segue.

Il *fumus boni juris* si ritiene abbondantemente esternato con i motivi del ricorso, in cui si è illustrata l'illegittimità degli atti impugnati.

Quanto *al periculum in mora*, appare evidente che la ricorrente, Guizzo Anna, qualora l'istanza di sospensione avanzata in via cautelare dallo scrivente patrocinio non venisse accolta, subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso, essendole impedito ingiustamente di sostenere le ulteriori prove: fisiche, psicofisiche ed attitudinali che sono ancora attualmente in corso e che termineranno il 31 luglio p.v. rendendo quindi completamente inutile la tutela giurisdizionale.

Il *periculum in mora* sussiste quindi sotto tre profili.

In primo luogo, la mancata adozione del provvedimento cautelare verrebbe ad incidere in modo irreparabile sulla chance lavorativa della ricorrente impossibilitata per ragioni legate all'età a partecipare a nuovi concorsi indetti per rivestire ruoli all'interno della Polizia di Stato.

In secondo luogo, il danno subito dalla ricorrente non è risarcibile con gli ordinari mezzi di tutela patrimoniale e comunque non per equivalente, di modo che l'unico modo per impedire il profilarsi del danno rappresentato da un'ingiusta esclusione dalla prosecuzione delle prove è in effetti l'ammissione alla prosecuzione delle prove concorsuali da disporsi in via cautelare. Tanto più che l'ammissione con riserva richiesta non arrecherebbe alcun nocumento alla sfera pubblica, né agli interessi in gioco. Al contrario, è evidente che laddove si rendesse necessario ammettere la ricorrente a tutte le procedure necessarie per l'assunzione dopo la decisione favorevole di merito, l'Amministrazione andrebbe incontro a maggiori oneri sia in termini economici che organizzativi, dovendo peraltro interrompere rapporti di lavoro già instaurati.

Sussistono quindi tutte le ragioni di estrema gravità ed urgenza, che rendono di fondamentale importanza, nelle more del giudizio, la sospensione degli effetti degli atti impugnati e l'ammissione con riserva alle prove in corso della ricorrente.

Il danno infatti subito dalla signora Guizzo appare tanto più evidente se si considera l'interesse della medesima al completamento delle prove concorsuali e alla conclusione con esito positivo delle stesse nel periodo in cui sono ancora aperte le selezioni per la valutazione dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale. Si ritiene quindi sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile

così come richiesto all'art 55 c.p.a. tale da giustificare l'adozione di una o più misure idonee in via cautelare a tutelare l'effettività di una successiva ed auspicata favorevole decisione del ricorso.

Nel caso di specie vista la natura e gli effetti dei provvedimenti impugnati si ritiene che la misura più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito della controversia, che ci si augura possa essere di accoglimento delle domande del ricorrente, sia la sospensiva dei provvedimenti impugnati, in particolare con riferimento ai decreti N. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/06/2019 con relative tabelle A, B e C, N. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019 e relativi Allegati 1 e 2, e N. 333-B/12D.3.19 del 06/06/2019 e relativi Allegati 1, 2 e 3, e la conseguente ammissione *sub judice* della signora Guizzo Anna all'espletamento delle prove fisiche, psicofisiche ed attitudinali ancora in corso.

Del resto tale principio mostra di essere stato accolto negli innumerevoli altri casi di ricorso sottoposti all'esame del T.a.r. del Lazio con riguardo allo scorrimento della graduatoria oggetto di contestazione nel presente ricorso, che con svariate ordinanze ha accolto le richieste di sospensiva avanzate dai numerosi ricorrenti che denunciavano la mancata ammissione alle prove successive per carenza dei requisiti di età e/o di titolo di studio.

\*\*\*

Sussistono altresì, a giudizio di questo patrocinio, i presupposti di legge e di *periculum in mora* per richiedere che - *inaudita altera parte* - il Ministero competente, su parere conforme del Consiglio di Stato, sospenda i provvedimenti impugnati, consentendo da subito l'ammissione della ricorrente, seppure *sub judice*, alla prosecuzione delle prove concorsuali.

Nel caso di specie, elementi di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, si rinvergono nella circostanza che com'è ben noto **le prove fisiche, psichiche ed attitudinali si concluderanno alla data del 31/07/2019.**

Si ritiene pertanto che in assenza dell'adozione del richiesto decreto *inaudita altera parte* la tutela cautelare invocata dal ricorrente in via ordinaria potrebbe risultare del tutto vanificata, atteso che il termine delle prove si avrà il 31/07/2019.

Dal momento poi che non ricorre nel caso in esame un interesse pubblico tale da non rendere neppure procrastinabile la immediata esecuzione del provvedimento impugnato, in assenza di un pregiudizio per la collettività, si auspica nell'accoglimento della presente istanza da parte dell'Autorità Adita ed anzi si sottolinea come, in difetto, l'unico interesse meritevole che rimarrebbe privo di tutela sarebbe proprio quello della ricorrente a completare le prove concorsuali.

\*\*\*

La signora Guizzo Anna avanzava inoltre anche una **domanda di risarcimento danni** in forma specifica deducendo quanto segue.

Con riguardo al danno subito e subendo dalla signora Guizzo Anna si ritiene che esso si espliciti sia in termini di danno patrimoniale che non patrimoniale.

Dal primo punto di vista è evidente che l'impossibilità di proseguire le prove d'esame ha impedito alla signora Guizzo di portare a termine con successo le prove concorsuali conclusive e di entrare di diritto a frequentare il corso per allievi agenti di Polizia. La signora Guizzo ha quindi visto sfumare la possibilità

di intraprendere il percorso formativo che la avrebbe condotta ad intraprendere una professione gratificante sia dal lato economico che personale.

E' evidente peraltro che il fatto di vedersi esclusa dalla prosecuzione delle prove e superata nella graduatoria da concorrenti con minore punteggio e quindi con minore preparazione è risultata particolarmente frustrante per la ricorrente e che il solo modo di compensarla del torto subito sia quello di riammetterla allo svolgimento delle prove.

\*\*\*

La ricorrente formulava inoltre **istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**.

Essa chiedeva infatti di essere autorizzata ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 49 comma 3 D.lgs 104/2010 ad effettuare la **notifica per pubblici proclami**, con le relative modalità, ove ritenuta necessaria, in relazione a tutti i **controinteressati, individuati nelle Tabelle A e C** di cui al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza N. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019 pubblicato il 15/03/2019 sulla G.U.R.I. 4° serie speciale Concorsi ed Esami e pubblicate il 15/03/2019 sul sito istituzionale della Polizia di Stato, dunque ammessi alle prove successive, pur essendo posizionati nella graduatoria relativa alle prove scritte d'esame in una posizione inferiore rispetto a quella della ricorrente, e **convocati per il prosieguo dell'iter concorsuale** con decreto N. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19/04/2019 e relativi **Allegati 1 e 2**, pubblicati il 23/04/2019 anche sul sito istituzionale della Polizia di Stato, atteso il rilevante numero dei destinatari e

l'impossibilità di identificarli tutti, in quanto indicati solo con codici numerici, nonché dei **candidati inclusi negli Allegati 1, 2 e 3** di cui al decreto N. 333-B/12D.3.19/ del 06/06/2019 emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, pubblicato sulla G.U.R.I. 4° serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 45 del 07/06/2019 e dunque ammessi alle prove successive pur con votazione inferiore a quella della ricorrente, i cui nominativi al momento non risultano conoscibili, essendo gli ammessi indicati solo con il codice numerico corrispondente alla loro domanda di ammissione al concorso.

\*\*\*

La ricorrente formulava infine le seguenti **conclusioni**:

*Respinta ogni contraria istanza, accogliersi il presente ricorso, con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge, e per l'effetto, - previa adozione di idonea **misura cautelare di sospensione, anche inaudita altera parte ed ammissione con riserva sub iudice della ricorrente alle prove fisiche, psichiche e attitudinali programmate e che sono tuttora in fase di svolgimento.***

*Annulare il provvedimento **N. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019 e pubblicato in data 15/03/2019, unitamente alle Tabelle A), B) e C)** assunto dal Ministero dell'Interno nella personale del Capo della Polizia, che disponeva l'inclusione della signora Guizzo nella Tabella C) ovvero nell'elenco dei candidati non certamente esclusi dalla procedura di assunzione rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'art. 4;*

*nonché il provvedimento **N. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019 pubblicato nella G.U.R.I. del 23/04/2019 n. 32 e i relativi Allegato n. 1 e Allegato n.***

*2, assunto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, che disponeva l'esclusione definitiva della ricorrente Guizzo Anna dai convocati agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale e dunque dalla prosecuzione della procedura di assunzione ad allievo agente della Polizia di Stato,*

*nonché del provvedimento **N. 333-B/12D.3.19/ del 06/06/2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 45 del 07/06/2019 e i relativi Allegati 1, Allegato 2 e Allegato 3,** emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, che disponeva la convocazione, mediante ulteriore scorrimento della graduatoria concorsuale formata dopo la prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di coloro che hanno riportato un voto compreso tra 8.750 – 8.250 decimi, e dunque inferiore a quello della ricorrente, dei candidati muniti dei requisiti di età e del titolo di studio prescritti dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 24/04/1982 n. 335 e sue successive modifiche;*

*nonché, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 51 e 97 della Cost., del **decreto-legge n. 135/2018 del 14/12/2018, convertito in Legge n. 12/2019 dell'11/02/2019,** entrato in vigore il giorno successivo 12/02/2018, il quale all'art. 11, comma 2-bis, autorizzava l'assunzione di ulteriori 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017, limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando*

*le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale.*

*e ove occorra, del D.M. del 13/07/2018 n. 103 recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. del 07/09/2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;*

*e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, se ed in quanto lesivo dei diritti e/o degli interessi legittimi della ricorrente.*

*Si chiede di essere **autorizzati** ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 49 comma 3 D.lgs 104/2010 ad effettuare la **notifica per pubblici proclami**, con le relative modalità, ove ritenuta necessaria, in relazione a tutti i controinteressati, individuati nelle Tabelle A e C di cui al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza N. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019 pubblicato il 15/03/2019 sulla G.U.R.I. 4° serie speciale Concorsi ed Esami e pubblicate il 15/03/2019 sul sito istituzionale della Polizia di Stato, dunque ammessi alle prove successive, pur essendo posizionati nella graduatoria relativa alle prove scritte d'esame in una posizione inferiore rispetto a quella della ricorrente, e convocati per il prosieguo dell'iter concorsuale con decreto N. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19/04/2019 e relativi Allegati 1 e 2 , pubblicati il 23/04/2019 anche sul sito istituzionale della Polizia di Stato, attesa il rilevante numero dei destinatari e l'impossibilità*

*di identificarli tutti, in quanto indicati solo con codici numerici, nonché dei candidati inclusi negli Allegati 1, 2 e 3 di cui al decreto N. 333-B/12D.3.19/ del 06/06/2019 emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, pubblicato sulla G.U.R.I. 4° serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 45 del 07/06/2019 e dunque ammessi alle prove successive pur con votazione inferiore a quella della ricorrente, i cui nominativi al momento non risultano conoscibili, essendo gli ammessi indicati solo con il codice numerico corrispondente alla loro domanda di ammissione al concorso.*

*Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di ricorso, a seguito delle controdeduzioni e del deposito dell'amministrazione della relazione istruttoria, che sin da subito si chiede che codesta amministrazione voglia fornire, con assegnazione di termine per replicare.*

Conegliano-Roma, 31 luglio 2019.

Avv. Claudio Gardenal

*Firmato digitalmente*